

Collanisato
di filii

Statuto
Sia Fondazione
"Marchese Filippo De Piccolellis",

Capo I

Origine e scopo della Fondazione e mezzi dei quali dispone

Art. 1^o: L'istituita in Provincia, la Pia Fondazione "Marchese Filippo De Piccolellis", che ha origine dal Legato diporto del Marchese Filippo De Piccolellis con testamento seguito in data 22 Aprile 1922, ricevuto dal Notario Parrocchi di Fiume, e successivo aggiornamento grafico, pubblicati rispettivamente il 5 e 6 gennaio 1926 e ripubblicati il giorno 11 dello stesso anno ai numeri 4012 e 4013.

L'Istituzione, che attualmente ha un patrimonio di Lire 2.615.000 proveniente dal predetto legato, è stata creata in Città Morali con Regio Decreto... 11-10-1928

Art. 2^o: L'Istituzione fornisce ai propri fuoi con le rendite del patrimonio, col ricavo delle rette dei ricevimenti a pagamento, con un terzo dei profitti dei lavori eseguiti dai ricevimenti e con ogni altro reddito che debuato ad avvenutore il patrimonio.

Art. 3: L'Istituzione ha per scopo di promuovere
gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ri-
verso, al mantenimento ed all'assistenza
dei poveri d'ogni sorte i sensi uabili al lavoro pro-
fessio, in conformità all'Art. 9 del Decreto
legislativo 19 Novembre 1889 N. 655, succ. 3,
con cui il consorzio di soccorso nel Comune
di Foggia e che non obbliga ^{può} prevedere
loro sorte ed in grado d'farlo.

Per i fanciulli ritenuuti uabili al lavoro pro-
fessio è stata istituita una sezione speciale,
quando l'autorizzazione dei locali e la suffi-
cienza dei mezzi lo consentano.

Possono eserci ammessi al beneficio del
soccorso gratuito anche gli uabili, i "quasi",
esclusi spesso da altri mezzi, obbligati
ottenuta una pensione di sopravvivenza dalla
Carità Nazionale delle Ongariopie Sociali,
perciò verso la Carità del Pio Istituto
non meno del $\frac{2}{3}$ della pensione goduta,
salvo in ogni caso, a non eccederne la inci-
tura stabilita per i ricoverati obbligati, con
priorità di pensione.

Art. 4: Entro il limite dei posti disponibili
potranno eserci ricoverati a pagamento

vuchi di aereo i' non ch' uno abbia un solo
per il viaggio gratuito.

C'è stato qualunque diritto di pagamento
che i' riconosca:

Art. 5^o Non possono essere riconosciuti finanze of-
ferte da vele attive contagiose e da infec-
tia veletale per le quali hanno riconosciuto
periodo per sé e per gli altri, e si riconosca
in precedenza di tale infettività, dovranno
essere annullate.

Art. 6^o Le norme per il riconoscimento dei vuchi rea-
bili e le garanzie del pagamento delle rette
di quelli non molti giornalmente, sono
determinate nel Regolamento.

La revisione delle rette a carico dello Stato
e l'Amministrazione è delibera del Con-
siglio di Amministrazione e approvata dal
Prefetto.

Art. 7^o Qualora manifero a minore le esigen-
ze economiche delle persone accolta nel
vele attive a titolo gratuito o delle relative fa-
miglie, avrò risultato che esse siano state
riconosciute indebolitamente, o per avere esigen-
^{tempo} t' per provvedere alla loro sorte o in grado di
farlo, per altre cause, l'Amministrazione

dovrà disporre immediatamente la dichiarazione
dell'Istituto, volto del caso la facoltà di ripetere
che chi di diritto il pagamento delle rette esso
succede.

Vedere il Decreto

{ Art. 8^o. Nel caso di insufficienza dei fondi
gratuiti sono preferiti i ruoli inabili che
versano in più grave isteria ed in mag-
giore abbandono, preferendo sempre a questi
gli inabili da guerra, giusta le regole
disposte dalla legge.

Art. 9^o. Secondo le norme che varanno atto
esse nel Regolamento, i ruoli ricevuti so-
ranno adibiti ai lavori adatti alla loro età
ed al loro stato fisico, e avranno d'acordo ai
2/3 dei proratti dei lavori da loro eseguiti.

Art. 10^o. Iservato l'uso di cui dall'Istitu-
zione quando essa per loro la necessità di
stare a carico della pubblica beneficenza.
Poisesso eseguire incarichi anche per cattiva
condotta nei casi e nei modi da determinare
nella legge del Regolamento.

Art. 11^o. Quando un ricevuto, per quale
suspita tuttora il bisogno della pubblica
assistenza, abbandoni volontariamente
l'Istituto, o sia comunque incaricato,

dove informare la Congregazione di Comune del Comune di appartennenza e la Società del Patronato che esercita nel Comune medesimo l'opera propria a favore degli inabili al lavoro.

Art. 12^a Nella pratica religiosa può essere riportata ai ricoverati. Ognuno di essi può sempre farlo aspettare dal Ministro del Culto cui appartiene.

Art. 13^a Il Ricovero sarà affidato per le cure e per l'assistenza alle Piecole Suore dei Poveri che hanno la loro Casa Madre a Maultabou, in Bretagna, detta la Cova di S. Giuseppe. E con raro accettissimo esempio ad altro non di Luore.

Capo II Del Consiglio di Amministrazione

Art. 14^a L'Istituzione è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto di cinque membri compreso il Presidente. Il Presidente pro tempore della Congregazione è ^{grande Conte e Presidente} del Consiglio d'Amministrazione, gli altri quattro componenti sono nominati dal Podestà del Comune. È Presidente di diritto del Consiglio d'Amministrazione il

Vedere il Decreto

Presidente della Congregazione di Costit
ed ha caso di aspugna o di impedimento
in fa le veci d' un altro più anziano & reo
maestra e, in mancanza, il più anziano &
etc.

Il Consiglio di uomini Padellante si

ricoverano per intero ogni 8 anni - X
Le funzioni del Presidente & dei Consiglieri sono gravate -
~~Art. 15~~ ⁵⁰ I membri del Consiglio & am
ministratore, che senza giustificato mo
tivo non intervengano per tre mesi cause
entro alle udite, vengono dalla causa
La decadenza è pronunciata dal Consig
glio ed il Prefetto la può promuovere -
Capo III.

Adunanza e Attribuzioni del Consiglio d' Amministrazione

Art. 16^o Le adunanze del Consiglio di
Amministrazione sono ordinarie e straor
dinarie. Le prime hanno luogo ogni
anno, e in ogni anno nelle epoche stabil
ite dalla legge per il conto compynthio per il bilancio p
recedente e delle corris
pondenti variazioni al medesimo ai tempi
di dell' art. 6 del Regio Decreto 30 Dicem
bre 1923 n° 2841 e due R.D. legge 20-2-1928
n° 237, le altre ogni qual volta lo richieda.

un brusco agguato, sia per morte del Consolato, sia per domanda rotteggiata da due alunni dei componenti il Censo, gli stessi, sia per morte dell'autorità Conservatrice.

Art. 1^o. Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento della maggioranza di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli interventi.

Le votazioni si faranno per appello numerale ed a voto segreti: hanno diritto a voto ogni quando si tratti di questioni concernenti fermezza.

Art. 18^o. I processi verbali delle deliberazioni sono tenuti dal Segretario, e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuni degli interventi si declinano o rifiutano di firmare, o non possono firmare, se viene fatta menzione.

Art. 19^o. Il Consiglio provvede all'ordinaria gestione della Pia Fondazione e al suo regolare funzionamento.

Torna i progetti di Regolamenti di Amministrazione, di servizi interni e del

* Per la validità delle deliberazioni non è computato chi abbia inteso questa l'art. 19 della legge 17 luglio 1890 N° 6912, non più pertinente post alle liberalizzazioni.

personale. Pianificare quando occorre la modifica dello Statuto e dei Regolamenti; curare, impudre, trarre gl'impresi gati, delibera in quale tutti gli affari ed interessa la Istituzione.

Capo IV^o

Attribuzione del Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Art. 20^o Spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione:

di rappresentare l'Istituzione e di curare la esecuzione delle deliberazioni fusi dal Consiglio;

di impudere per ogni motivo gli impiegati e salariati, e di prendere in caro di inquisire tutti i procedimenti reclamati dal popolo, vallo riferire al Consiglio di amministrazione in adunanza, da convocarsi entro breve tempo.

Capo V^o

Norme Generali di Amministrazione

Art. 21^o Il vizio di espiorre il Cane, si farà di regola dall'oratore Comunale. Nel caso che l'Istituzione venga autorizzata

gato ad avere un trattore ^{proprio} finché gli si fu
concesso un compenso inferiore a quello
che avrebbe spettato all'Ufficiale Comunale.
Art. 22^o Il mandato di pagamento non
costituisce titolo legale di pecunia se
non fuori numero delle somme del Pre-
stolente e di quella del membro del Con-
siglio di Amministrazione che rimane
fidele al uoglio cui si riferisce il man-
dato, o non difetti dal membro aussano,
oltre quella dei Signorini.

Art. 23^o La Pauta Organica, i suoi
diriutori, i datori, i diretti, le attribu-
zioni e le manuzioni dei personale sono
fixate nel Regolamento Organico.
Nello step suo stabilito le disposizioni
disciplinari per gli addetti alla Pauta
Organica.

Disposizioni finali

Art. 24^o Per le materie non contemplate
nel presente Statuto si osserveranno
le disposizioni legislative e regolamen-
tarie riguardanti quelle che in avvenire si
ranno emanate in materia di istruzione
e beneficenza pubblica.